

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

RIFLESSIONI SULL'ESERCIZIO DEL CREDITO QUALE VEICOLO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Edoardo Cecchinato

RIFLESSIONI SULL'ESERCIZIO DEL CREDITO QUALE VEICOLO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ^{°*}

Edoardo Cecchinato

*Dottorando in Diritto dell'Economia
Università degli Studi di Padova*

Lo scritto approfondisce come l'esercizio del credito sia un veicolo per la sensibilizzazione della clientela bancaria, specie quella imprenditoriale, verso i fattori ESG, acronimo con cui si fa riferimento alle tematiche della sostenibilità ambientale (environmental) e sociale (social) così come a quelle inerenti al governo delle imprese (governance). In particolare, l'obiettivo dell'indagine è comprendere se il contratto di credito e, in particolare, la fase istruttoria che ne precede la stipula possano migliorare la percezione che le imprese hanno di tali temi.

This article examines how the granting of credit has become a means of raising companies' awareness of environmental, social, and governance (ESG) factors. More specifically, the research aims to determine whether credit agreements and, in particular, the preliminary assessment of borrowers' creditworthiness may enhance companies' awareness of these issues.

Sommario:

1. Oggetto ed obiettivi dell'indagine: l'educazione alla sostenibilità nell'esercizio del credito
2. Sulla duplice declinazione dei fattori ESG nell'ordinamento del credito quali obiettivi e rischi
3. L'istruttoria quale momento fondamentale per l'educazione alla sostenibilità dell'impresa
4. Conclusioni e prospettive

[°] Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

^{*} Il testo riprende ed elabora la relazione tenuta al seminario dottorale "La libertà di impresa al tempo della transizione ecologica. Prospettive giuridiche interdisciplinari integrate", svoltosi il 24 ottobre 2025 presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena.

1. Oggetto ed obiettivi dell'indagine: l'educazione alla sostenibilità nell'esercizio del credito

Le riflessioni che seguiranno mirano ad approfondire come l'esercizio del credito possa essere un veicolo per la sensibilizzazione della clientela bancaria, specie quella imprenditoriale, verso i fattori ESG, acronimo con cui notoriamente si fa riferimento alle tematiche della sostenibilità ambientale (*environmental*) e sociale (*social*) così come a quelle inerenti al buon governo delle imprese (*governance*)¹. Più precisamente, l'obiettivo dell'indagine è comprendere se il contratto di credito e, in particolare, la fase istruttoria che ne precede la stipula possano migliorare la percezione che le imprese hanno di tali temi. In sintesi, ci si propone di comprendere se le banche – ma il discorso vale anche per gli altri intermediari attivi nella concessione dei prestiti – possano contribuire ad educare le imprese loro clienti alla sostenibilità².

Chi scrive è consapevole che l'educazione alla sostenibilità è un tema che

¹ Sulla progressiva incidenza di tali fattori nell'attività bancaria, si v. spec. BEVIVINO, *L'attività ESG delle banche e la prospettiva di riforma della regolazione prudenziale delle informazioni*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, I, 484 ss.; ID., *Il bank government dopo l'integrazione dei fattori ESG nella regolazione prudenziale europea*, in *Banca impr. soc.*, 2022, 593 ss.; ID., *L'esercizio dell'attività bancaria sostenibile. Problemi e prospettive*, in questa *Rivista*, 2026; BROZZETTI, *La transizione verde europea e lo sviluppo sostenibile: rinnovate coordinate di fondo per sistema finanziario e imprese*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2022, I, spec. 450 ss.; CALDERAZZI, *La sostenibilità dell'impresa bancaria*, in *Riv. trim. dir. econ.*, suppl. 4, 2022, 168 ss.; PANCALLO, *Tutto cambia perché nulla cambi? Le banche nell'era della sostenibilità*, in Riganti (a cura di), *Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori e operatori nella "galassia" ESG*, Torino, 2024, 207 ss.; RIGANTI, *L'impresa bancaria nella transizione sostenibile: principi e problemi*, in *Analisi giur. econ.*, 2022, 315 ss.; ID., *L'insostenibile leggerezza dell'essere (sostenibili). Note brevi sul rischio nelle banche alla luce dei principi ESG*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, I, 185 ss.; LENER - LUCANTONI, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, 6 ss.; e SARTORI, *Fattori ESG e impresa bancaria di prossimità: criticità e prospettive di un modello a taglia unica*, in *Riv. trim. dir. econ.*, suppl. n. 3, 2024, 136 ss. Con riferimento all'esercizio del credito, poi, si v. SEMERARO, *Fattori di sostenibilità ambientale e politiche creditizie: rischio climatico e accesso al credito*, in Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, Padova, 2021, 253 ss.; CHILOIRO, *ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all'impresa: possibili profili giuridici*, *Analisi giur. econ.*, 2022, 263 ss.; DE POLI, *Mitigazione del rischio climatico e accesso al credito*, in Landini (a cura di), *Soluzioni assicurative per la resilienza delle imprese agricole rispetto al rischio climatico*, Napoli, 2023, 75 ss.; e CECCHINATO, *La concessione ed il monitoraggio dei prestiti alle imprese alla prova dei fattori ESG*, in Riganti (a cura di), *Sostenibilità e mercati vigilati*, cit., 341 ss.

² Il perimetro della "educazione alla sostenibilità" può essere ricostruito sulla scorta degli obiettivi delineati nell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* approvata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite: «Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile» (così l'obiettivo n. 4.7). Il testo in lingua italiana dell'*Agenda* è consultabile al seguente indirizzo: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.

interessa prevalentemente la programmazione delle attività scolastiche³. Tuttavia, non sembra azzardato affermare che tale obiettivo possa essere perseguito anche al di fuori di tale contesto, come, ad esempio, nei rapporti economici tra imprese e, in particolare, ai fini che qui ci occupano, nei rapporti di credito. Ciò trova una prima conferma già nella Carta costituzionale e, in particolare, nell'art. 41, per come recentemente riformato dalla legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022: infatti, da tale previsione si può ricavare che qualsiasi forma di iniziativa economica privata, incluso l'esercizio del credito, è libera, fermo restando che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni affinché tale attività «possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»⁴. In buona sostanza, dalla citata previsione costituzionale emerge come ogni impresa, compresa quella bancaria, debba necessariamente tenere conto, nell'esercizio della propria attività, delle tematiche ambientali e sociali, e ciò è stato recentemente confermato anche a livello comunitario dalla *Corporate sustainability due diligence directive* del 2024 (i.e., la direttiva n. 1760/2024/UE)⁵, la quale mira ad instaurare un quadro normativo

³ Con riferimento al sistema scolastico italiano, si v. il piano *RiGenerazione Scuola*, elaborato nel 2021 dal Ministero dell'istruzione e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola>.

⁴ Sulla citata riforma costituzionale, si v. spec. LAURO, *La libertà di impresa ai tempi della transizione ecologica: profili costituzionali*, in questa *Rivista*, n. 32, 2025; nonché LEMME, *Libertà di iniziativa economica e diritti delle generazioni future*, in Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, cit., 331 ss.; CERRATO, *Appunti per una "via italiana" all'ESG. L'impresa "costituzionalmente solidale" (anche alla luce dei "nuovi" artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giur. econ.*, 2022, 63 ss.; MELI, *In tema di ricadute privatistiche della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 549 ss.; DELLI PRISCOLI, *Le modifiche alla Costituzione in tema di tutela all'ambiente e alla salute e i limiti alla libertà di iniziativa economica*, in *Riv. reg. merc.*, 2022, 625 ss.; CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 2023, 81 ss.; e i saggi raccolti in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022. In generale, sulla portata dell'art. 41 Cost. si v. BALDASSARRE, voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 582 ss.; NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, 26 ss.; CAVALIERI, *Iniziativa economica privata e Costituzione "vivente"*. Contributo allo studio della giurisprudenza sull'art. 41 Cost., Padova, 1978, 1 ss.; GALGANO, sub art. 41, in ID. - RODOTÀ, *Rapporti economici. Artt. 41-44*, in *Commentario Cost. Branca*, Bologna - Roma, 1982, 1 ss.; OPPO, *L'iniziativa economica*, in AA.VV., *La Costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, 1990, 41 ss.; e NINATTI, *Libertà di iniziativa economica*, in Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Milano, 2006, 3142 ss.

⁵ Sulla portata della direttiva citata, non ancora recepita nel nostro ordinamento, si v. MOSCO-FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di corporate sustainability due diligence*, in *Analisi giur. econ.*, 2022, 185 ss.; STELLA RICHTER Jr., *corporate sustainability due diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, 714 ss.; RABITTI, *Due diligence sulla sostenibilità e digitalizzazione della catena del valore: l'apporto di blockchain e smart contracts*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2023, I, 166 ss.; IBBA, *L'introduzione di obblighi concernenti i fattori ESG a livello UE: dalla direttiva 2014/95 alla proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, 433 ss.; PANETTA, *Alcune riflessioni a margine della Corporate Sustainability Due*

sugli obblighi delle imprese e sulle relative responsabilità rispetto agli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani connessi alla loro attività, coinvolgendo non solo quelle di maggiori dimensioni, dirette destinatarie della direttiva, ma anche l'intera catena di attività⁶.

2. Sulla duplice declinazione dei fattori ESG nell'ordinamento del credito quali obiettivi e rischi

Venendo all'ordinamento del credito, ad oggi, il legislatore è intervenuto diverse volte per promuovere la concessione di prestiti indirizzati alla realizzazione di obiettivi ambientali e sociali, così come per migliorare la *governance* delle imprese, e ciò ha fatto prevalentemente attraverso lo strumento della garanzia pubblica, ossia stanziando risorse volte a garantire il rimborso dei prestiti destinati alla realizzazione di progetti connessi a tali obiettivi⁷.

Diligence Directive, in Riganti (a cura di), *Sostenibilità e mercati vigilati*, cit., 99 ss.; SANCES, *L'evoluzione della sustainability due diligence: dal rischio alla creazione di valore*, ivi, 127 ss.; ADDAMO, *Le novità del testo finale della Corporate Sustainability Due Diligence Directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'UE?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1258 ss.; CORGATELLI, *"Impatto negativo" e "rischio" nella direttiva sulla "corporate sustainability due diligence": questioni aperte*, in *Banca impr. soc.*, 2025, 377 ss.; e COLLETTI, *Green deal, sostenibilità, intelligenza artificiale. Luci e ombre della recente direttiva UE 2024/1760 sulla corporate sustainability due diligence*, in *Contr. impr.*, 2025, 505 ss.

⁶ Invero, molto spesso sono già le dinamiche di mercato a chiedere alle imprese di essere attente a queste tematiche: basti pensare alla prassi, assai diffusa nei contratti di fornitura internazionali, che vede l'impresa committente imporre al fornitore l'adesione al proprio codice etico o alle proprie *policy* in materia di ambiente, diritti umani, *etc.*: sul punto, si v. spec. le riflessioni di DE POLI, *Incidenza sulle dinamiche contrattuali dei fattori ESG*, in Romagnoli (a cura di), *Le imprese alla prova della sostenibilità*, Napoli, 2025, 61 s.

⁷ Una modalità d'intervento alternativa a quella citata avrebbe potuto essere un allentamento dei requisiti prudenziali connessi a questo genere di prestiti. A titolo esemplificativo, attraverso una delle diverse revisioni che negli ultimi anni hanno interessato il *Capital requirements regulation* (i.e., il regolamento n. 575/2013 sui requisiti prudenziali degli enti creditizi), il legislatore avrebbe potuto inserire in tale corpo normativo un fattore di supporto per questa tipologia di prestiti analogo a quello contemplato dall'art. 501 per i finanziamenti alle piccole e medie imprese, il quale, a determinate condizioni, consente alle banche un allentamento dei requisiti prudenziali relativi alle esposizioni verso queste imprese. Invece, il legislatore comunitario ha optato per mantenere un approccio più prudente e, infatti, all'art. 501-*quater*, ha delegato l'Autorità bancaria europea a valutare la possibilità di prevedere un trattamento prudenziale specifico per le «*esposizioni relative ad attività o passività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali*» e a presentare i risultati di tale valutazione a Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in prospettiva di un'eventuale revisione normativa: obiettivo della delega, però, non è quello di stimolare il finanziamento di progetti collegati ad obiettivi di sostenibilità ma di assicurare un trattamento prudenziale adeguato – se necessario, più rigoroso e non necessariamente di favore – per le esposizioni connesse ai fattori di cui si discute. A riguardo, si v. le riflessioni di BROZZETTI, *La transizione verde europea e lo sviluppo sostenibile*, cit., 454 s.; BEVIVINO, *Il bank government dopo l'integrazione dei fattori ESG nella regolazione prudenziale europea*, cit., spec. 608 s.; e BINDER, *Prudential requirements framework and sustainability*, in *EBI Working Paper Series*, n. 131, 2022, consultabile al seguente indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=4276702>.

Esemplificativo di quanto detto è l'art. 64 del Decreto semplificazioni (*i.e.*, il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020), il quale ha disciplinato un'apposita garanzia di SACE per i finanziamenti erogati a sostegno di progetti tesi «*ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili*», nonché di progetti volti «*ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente*». Ancora, come ulteriore esempio, l'art. 1, commi 259 ss., della Legge di bilancio 2024 (*i.e.*, la legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha abilitato sempre SACE a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, «*garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese*»⁸.

L'intervento pubblico certamente contribuisce ad indirizzare il credito verso il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Tuttavia, occorre evidenziare come l'interesse delle banche verso queste tematiche prescinda da tali forme di agevolazione e, infatti, se si guarda all'esperienza straniera e, in particolare, a quella inglese e nordamericana, si può osservare come le principali associazioni di categoria abbiano autonomamente elaborato principi e guide in materia di *green loan*, *social loan* e *sustainability-linked loan*⁹, che hanno presto ispirato anche l'offerta creditizia delle banche italiane. E volendo ricondurre tali *loan* alle categorie giuridiche del nostro ordinamento, con un certo grado di approssimazione si può affermare che quelli *green* e *social* siano mutui di scopo caratterizzati dal fatto che la somma mutuata, cui è generalmente applicato un tasso d'interesse agevolato, dev'essere destinata alla realizzazione di obiettivi ambientali o sociali¹⁰. Nei *sustainability-linked loan*, invece, il mutuatario può

⁸ Ovviamente, il rilascio delle garanzie di SACE finora richiamate è subordinato al soddisfacimento di determinate condizioni, sulle quali sia qui consentito soprassedere per ragioni di sintesi espositiva.

⁹ Si v. i *Principles* in materia di *green loan*, *social loan* e *sustainability-linked loan* e le relative *Guidance* elaborate dalla Loan Syndications and Trading Association statunitense, dalla Loan Market Association inglese e dalla Asia Pacific Loan Market Association per l'area del Pacifico, consultabili al seguente indirizzo: <https://www.lma.eu.com/sustainable-lending/resources>. Su questo genere di prestiti, si v. spec. le riflessioni di BEVIVINO, *L'attività ESG delle banche e la prospettiva di riforma della regolazione prudenziale delle informazioni*, cit., § 2; 488 ss.; ID., *L'esercizio dell'attività bancaria sostenibile*, cit., § 2 DALY - BOIES - AGHEDO, *ESG and sustainability-linked provisions in U.S. credit agreements*, in *Banking law j.*, 2023, 194 ss.; ALESZCZYK - LOUMIOTI - SERAFEIM, *The issuance and design of sustainability-linked loans*, Settembre 2023, consultabile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=4287295>; e CECCHINATO, *La concessione ed il monitoraggio dei prestiti alle imprese alla prova dei fattori ESG*, cit., 345 ss.

¹⁰ A titolo esemplificativo, si v. il *Finanziamento a medio-lungo termine "S-Loan progetti green"* offerto da Banca Intesa SanPaolo, il quale è destinato a sostenere investimenti in una delle seguenti linee di intervento: (i) energia pulita; (ii) energia efficiente; (iii) ambiente sicuro; (iv) agricoltura e territorio; (v) biodiversità; (vi) mobilità *green*; (vii) decarbonizzazione; (viii) efficienza idrica; (ix) *climate change*; (x) economia circolare; (xi) edifici *green*. Il foglio informativo relativo a tale finanziamento è consultabile

utilizzare liberamente le somme ricevute (si tratta pertanto di mutui ordinari) ma, al contempo, si impegna a conseguire determinati obiettivi ESG per ottenere una riduzione del tasso d'interesse¹¹.

Le ragioni che determinano una banca ad offrire questo genere di prestiti alla propria clientela non sono soltanto etiche, anzi la componente etica sembrerebbe essere secondaria (a meno che ovviamente l'offerente non sia un "operatore bancario di finanza etica e sostenibile" di cui all'art. 111-*bis* t.u.b.)¹². Infatti, in un contesto socioeconomico in cui le tematiche ambientali e sociali incontrano il sostegno di una componente sempre più significativa dell'opinione pubblica, queste pratiche creditizie contribuiscono a migliorare la reputazione dell'ente, a tacer del fatto che le stesse rispondono pur sempre alle logiche di mercato¹³ e, quindi, ad un bisogno di credito (si pensi, ad esempio, ad un'impresa che necessiti

al seguente indirizzo: <https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-s-loan-progetti-green.html>. Ancora, si v. il Finanziamento "Green Loan" offerto da Banca Monte dei Paschi di Siena, finalizzato a sostenere investimenti in: (i) energie rinnovabili; (ii) efficienza energetica; (iii) prevenzione e controllo dell'inquinamento; (iv) *clean transportation*; (v) tecnologie verdi; (vi) adattamento ai cambiamenti climatici; (vii) edifici *green*. Il foglio informativo relativo a tale finanziamento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.mps.it/imprese/finanziamenti/finanziamento-green-loan.html>.

¹¹ A titolo esemplificativo, si v. il Finanziamento *chirografario impresa* "Futuro sostenibile" offerto da UniCredit, il quale è caratterizzato da un tasso d'interesse agevolato condizionato al conseguimento da parte dell'impresa finanziata di almeno due fra i seguenti obiettivi, uno dei quali necessariamente appartenente alla categoria ambientale: (a) *Environmental*: (i) approvvigionamento dell'energia elettrica delle strutture aziendali con garanzie di origine; (ii) azioni per ridurre e/o compensare emissioni dirette/indirette di CO₂; (iii) certificazione ISO 14001:2015 – Ambiente; (iv) certificazione ISO 50001:2018 – Sistemi di gestione dell'energia; (b) *Social*: (i) attività di sostegno alla comunità tramite donazioni ad organizzazioni non profit; (ii) indice di soddisfazione dei dipendenti; (iii) riduzione e contenimento infortuni sul lavoro; (iv) avviamento lavorativo di giovani; (v) assunzioni di giovani; (vi) iniziative per la sensibilizzazione sulla sostenibilità; (vii) filiera sostenibile; (viii) politiche di trasparenza su prodotti e servizi; (c) *Governance*: (i) sviluppo di programmi di *welfare* per il benessere dei dipendenti; (ii) formazione per i dipendenti sui temi di sostenibilità ambientale e sociale; (iii) promozione di un *management* femminile; (iv) occupazione e inclusione di dipendenti disabili e/o appartenenti a categorie protette; (v) uguaglianza di genere nell'organo amministrativo; (vi) sistemi di incentivazione ESG; (vii) finalità sociali nella *governance*; (viii) redazione del *report* di sostenibilità; (ix) ISO 45001:2018 – Sicurezza ed incolumità dei lavoratori; (x) ISO 9001:2015 – Qualità; (xi) ISO 37301:2021 – Sistemi di gestione della conformità (*compliance*); (xii) ISO 56002:2021 – Gestione dell'innovazione. Il foglio informativo relativo a tale finanziamento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.unicredit.it/it/info/trasparenzabancaria/trasparenza/trasparenzaaimprese/finanziamentiegaranzie.html>.

¹² Sono le cc.dd. "banche etiche", su cui si v. MACCHIAVELLO, sub art. 111-bis, in *Commentario t.u.b. Capriglione*, t. II, IV ed., Padova, 2018, 1643 ss.; EAD., *Possono esistere "banche etiche"? La nuova definizione normativa di "operatori di finanza etica e sostenibile" tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, I, 188 ss.; CARLIZZI, *Etica e impresa bancaria: riflessioni critiche sull'art. 111-bis t.u.b.*, in *Riv. dir. comm.*, 2020, II, 51 ss.; e SCIPIONE, sub artt. 111-111-bis, in *Commentario t.u.b. Costa e Mirone*, t. II, Torino, 2024, 1603 ss.

¹³ Il punto è ben evidenziato da BEVIVINO, *L'esercizio dell'attività bancaria sostenibile*, cit., § 1.

di un prestito per attuare un programma di efficientamento energetico dei propri impianti produttivi).

Finora si è esaminato come l'esercizio del credito possa *direttamente* contribuire al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale così come al miglioramento della *governance* delle imprese, finanziando iniziative imprenditoriali di questo genere. Invero, tali obiettivi possono essere perseguiti anche *indirettamente*, attraverso l'attività di identificazione e contenimento dei rischi ESG cui sono esposte le imprese che chiedono di accedere al credito: infatti, occorre precisare che i fattori ESG non vanno declinati solamente come obiettivi ma anche in un'altra accezione, ossia come rischi capaci di incidere sul rimborso del prestito¹⁴. A titolo esemplificativo, si pensi ad un'impresa agricola la cui produzione sia minacciata da eventi climatici avversi, che negli ultimi anni stanno significativamente aumentando di frequenza (rischio E)¹⁵; o ad un'impresa operante nel settore della moda le cui vendite subiscano un forte calo a seguito di un'inchiesta giornalistica che la accusa di sfruttamento della manodopera in paesi in via di sviluppo (rischio S); o, ancora, ad un'impresa familiare nel cui organo amministrativo subentrino i discendenti degli originari fondatori, magari privi di particolari competenze ma semplicemente "figli di", oppure con vedute contrapposte sulla conduzione dell'impresa tali da paralizzarne l'attività (rischio G)¹⁶.

Peraltro, se si guarda alla produzione normativa dell'ultimo quinquennio, ci si accorge che essa si è focalizzata più sul contenimento di tali rischi da parte di banche ed intermediari che non sulla concessione dei prestiti direttamente finalizzati a finanziare progetti ESG. In particolare, il legislatore e soprattutto le autorità di vigilanza sono intervenuti a più riprese per sensibilizzare le banche e gli altri intermediari verso tali problematiche e per fare in modo che le rispettive procedure di concessione e monitoraggio dei prestiti siano capaci di identificare e

¹⁴ Così DE POLI, *Incidenza sulle dinamiche contrattuali dei fattori ESG*, cit., 57, il quale osserva come i fattori ESG «possono essere esaminati seguendo due direttrici: (i) come rischi capaci di compromettere i risultati economici attesi dall'operazione contrattuale; (ii) come obiettivi perseguiti dalle parti».

¹⁵ Tale problema, invero, riguarda non solo le imprese agricole ma tutte le realtà imprenditoriali e, infatti, il legislatore è recentemente intervenuto impegnandole a stipulare «contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale» (così l'art. 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024, i.e. la legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Sul tema, che esula dal perimetro di questa ricerca, si v. LANDINI, *Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali*, in *Assicurazioni*, 2024, 22 ss.; CAVALIERE, *Sostenibilità e assicurazione danni catastrofali*, in *ivi*, 2025, 77 ss.; ed i saggi recentemente raccolti in Romagnoli (a cura di), *Polizze catastrofali: attualità e prospettive di estensione agli immobili non commerciali*, Napoli, 2026.

¹⁶ Invero, il rischio G è quello meno nuovo tra i tre: da sempre, nel valutare il merito creditizio delle imprese, le banche ne analizzano la *governance* e, quindi, le competenze dei membri dell'organo amministrativo, la loro reputazione, il dialogo tra amministratori nelle sedute consiliari, l'eventuale presenza di conflitti endorganici o tra organi diversi, o, ancora, tra soci, il sistema dei flussi informativi, il mansionario, il modello 231 ed ogni altro aspetto degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili capace di incidere sul rimborso del prestito. A riguardo si v. spec. le riflessioni di NACCARATO, *Tecnica di finanziamento d'impresa*, Torino, 2017, 18 ss. e spec. 20 s.

mitigare i rischi ESG cui le rispettive controparti sono esposte e che potrebbero pregiudicare il rimborso del credito. Inizialmente, ciò è stato solamente raccomandato attraverso orientamenti e linee guida delle autorità di vigilanza, quindi attraverso strumenti di *soft law*: tra questi, in particolare, rilevano gli *Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti* pubblicati dall'Autorità bancaria europea nel maggio 2020, dove si invitano gli enti creditizi ad «incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico»¹⁷. Con specifico riferimento al rischio climatico, poi, sono intervenute anche la Banca centrale europea con la propria *Guida sui rischi climatici e ambientali* del novembre 2020¹⁸ e la Banca d'Italia con le sue *Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali* dell'aprile 2022¹⁹.

Nonostante gli atti appena citati appartengano alla categoria della *soft law* e, quindi, non siano tecnicamente vincolanti²⁰, la loro incidenza è stata – ed è tuttora – considerevole²¹, tanto da aver orientato significativamente le politiche creditizie

¹⁷ Così, al § 56, AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*, EBA/GL/2020/06, 29 maggio 2020, consultabili al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/credit-risk/guidelines-loan-origination-and-monitoring>. Successivamente, si v. anche AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)*, EBA/GL/2025/01, 8 gennaio 2025, consultabili al seguente indirizzo <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/sustainable-finance/guidelines-management-esg-risks>.

¹⁸ BANCA CENTRALE EUROPEA, *Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, novembre 2020, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.it.html>.

¹⁹ BANCA D'ITALIA, *Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali*, aprile 2022, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/aspettative-di-vigilanza-sui-rischi-climatici-e-ambientali/>.

²⁰ Vincolanti, invece, sono le previsioni in materia contenute in BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza per le banche*, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, LI agg., consultabili al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/>. In particolare, l'Autorità impegna le banche a fare in modo che, nella definizione delle strategie aziendali, l'organo con funzione di supervisione strategica consideri «gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali» (Parte prima, Tit. IV, Cap. 1, Sez. III, par. 2.2, lett. f), nonché a dotarsi di sistemi retributivi degli esponenti aziendali coerenti con gli obiettivi aziendali, inclusi quelli di sostenibilità (Parte prima, Tit. IV, Cap. 2, Sez. I, par. 5), e, infine, ad integrare i rischi ESG nei processi di gestione dei rischi (Parte prima, Tit. IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3, nt. 9).

²¹ Invero, l'inquadramento di tali atti entro la categoria della *soft law* è puramente teorico, considerata la *moral suasion* esercitata dalle autorità per assicurarne l'osservanza: basti pensare a quanto previsto dall'art. 16 del regolamento n. 1093/2010/UE istitutivo dell'Autorità bancaria europea, il quale impegna i destinatari degli orientamenti della medesima a compiere «ogni sforzo» per conformarsi. In generale, sulla rilevanza della *soft law* nell'ordinamento bancario, si v. RAMAJOLI, *Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari*, in *Riv. reg. merc.*, 2016, 53 ss.; ORTINO, *Il soft law nella disciplina dei mercati finanziari*, in *Banca impr. soc.*, 2020, 96 ss.; DE POLI, *Fundamentals of European Banking Law*, II ed., Padova, 2020, 70 ss.; VESE, *A Game of Thrones: ruolo e poteri dell'Autorità bancaria europea alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia*, in

di banche ed intermediari, specie in chiave *green*²². Peraltro, il percorso tracciato dalle autorità è stato da ultimo confermato anche dal legislatore, il quale ha recentemente riformato la *Capital requirements directive* del 2013 (i.e., la direttiva n. 36/2013/UE), impegnando gli enti creditizi a dotarsi di «processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine» (art. 74)²³.

L'ordinamento del credito, quindi, segue un approccio prevalentemente prudenziale verso i fattori ESG, ossia finalizzato ad assicurare la sana e prudente gestione delle banche²⁴ e, quindi, a fare in modo che esse siano in grado di

Riv. dir. banc., 2023, II, 40 ss.; DOMINA, *The broadening "soft law" powers of the European Banking Authority*, in *Eur. company law*, 2022, 22 ss.; e, con specifico riferimento agli atti oggetto di quest'indagine, RIGANTI, *Climate change e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) "aspettative"?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1252 ss.

²² A dimostrazione di quanto detto, un recente studio evidenzia come la *Guida sui rischi climatici e ambientali* della Banca centrale europea abbia significativamente riorientato le politiche creditizie delle banche in chiave *green*: si v. AIELLO, *Gli shock di supervisione climatici e il credito bancario: evidenze empiriche con l'utilizzo di microdati*, in *Temi di discussione di Banca d'Italia*, n. 1565, ottobre 2024, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/temi-discussione/2024/2024-1465/index.html>.

²³ Il citato art. 74 è stato così modificato dalla direttiva n. 1619/2024/UE, la quale ha profondamente riformato la *Capital Requirements Directive* per far sì che le banche adeguino la propria struttura organizzativa e la propria attività alla pronta rilevazione e mitigazione dei rischi di cui si discute: a titolo esemplificativo, oltre alla disposizione richiamata, si v. anche l'art. 76, il quale ora impegna gli Stati membri ad assicurare che «l'organo di gestione approvi e almeno ogni due anni riesami le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico, e quelli derivanti dagli impatti attuali e a breve, medio e lungo termine dei fattori ambientali, sociali e di governance» (l'enfasi di chi scrive). Si v. anche il successivo art. 87-bis, il quale impegna le autorità di vigilanza a far sì che «gli enti dispongano, nell'ambito dei loro dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi [...], di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine» (l'enfasi è sempre di chi scrive). A riguardo, si v. BEVIVINO, *Il bank government dopo l'integrazione dei fattori ESG nella regolazione prudenziale europea*, cit., 593 ss.; GIUSTINIANI, *Corporate governance bancaria e gestione del rischio. Problemi e prospettive in vista della CRD VI e del CRR III*, in *Riv. dir. banc.*, suppl. n. 4, 2024, 81 ss.; e VITA, *Regolamentazione dei rischi emergenti e prospettive sul secondo pilastro di Basilea alla luce della CRD VI*, ivi, 99 ss. In arg., si v. altresì le riflessioni di FOÀ, *La green corporate governance bancaria. Profili di vigilanza*, in Riganti (a cura di), *Sostenibilità e mercati vigilati*, cit., 181 ss.

²⁴ Sana e prudente gestione che è anzitutto inquadrata dall'art. 5 t.u.b. quale obiettivo dell'azione di vigilanza ma che, in una prospettiva di più ampio respiro, va certamente elevata a principio ispiratore dell'intero ordinamento bancario. In arg., si v. PORZIO, *La sana e prudente gestione*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2008, I, 385 ss.; SARTORI, *Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della "sana e prudente gestione"*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, I, 131 ss.; SEPE, *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario*, in Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, cit., 63 ss.; GRECO, *Le clausole generali nella regolazione delle transizioni economiche: la sana e prudente gestione*, in *Riv. reg. merc.*, 2024, 40 ss.; e DE POLI, *Sana e prudente gestione*

identificare e far fronte a tutti i rischi cui sono esposte, inclusi quelli di cui si discute. Nondimeno, tale approccio incide anche sulla contrattazione e *indirettamente* contribuisce ad un perseguimento di obiettivi di sostenibilità, in almeno due modi: (a) attraverso il diniego del credito alle imprese eccessivamente esposte ai rischi ESG, contribuendo così a determinarne l'uscita dal mercato; (b) attraverso la concessione del prestito, accompagnata però dalla previsione nel contratto di appositi *covenant*, espressione con cui si fa riferimento a quell'eterogenea serie di clausole che impongono all'impresa di trasmettere specifiche informazioni alla banca (*informative covenant*), di rispettare determinati parametri patrimoniali e finanziari (*financial covenant*), di compiere od astenersi dal compiere talune azioni (*positive e negative covenant*), nell'ottica di assicurare alla banca il rimborso del prestito e consentirle di individuare le potenziali cause di deterioramento dell'esposizione, così da intervenire tempestivamente per prevenirle o porvi rimedio²⁵. Guardando alle prassi più recenti²⁶, questo genere di clausole è proficuamente impiegato sia per monitorare il perseguimento da parte dell'impresa degli obiettivi di sostenibilità concordati, sia in un'ottica prudenziale, ossia per identificare e contenere i rischi ESG cui l'impresa è esposta. A titolo esemplificativo, l'idea sottesa ai *financial covenant*, ossia il rispetto di determinati parametri finanziari, può essere utilizzata per impegnare l'impresa ad osservare parametri di sostenibilità, come quelli inerenti alle emissioni di sostanze inquinanti o al rapporto tra impiegati di genere maschile e femminile. Ancora: gli *informative covenant* possono essere utilizzati per impegnare l'impresa a trasmettere periodicamente dati sulla propria esposizione ai rischi ESG o a segnalarle eventi climatici o sociali avversi capaci di incidere sul rimborso dell'esposizione, o per informare la banca sullo stato di avanzamento del perseguimento degli obiettivi

delle imprese finanziarie, in Lener - Sciarrone Alibrandi - Rabitti - Sartori (a cura di), *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, Torino, 2024, pp. 57 ss.

²⁵ In arg., si v. BRESCIA MORRA, *Finanziamento e partecipazione all'impresa. Profili evolutivi*, Napoli, 2008, 273 ss.; PIEPOLI, *Profili civilistici dei covenants*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, 498 ss.; PATRONI GRIFFI, *I covenants finanziari. Note introduttive*, in *Riv. dir. soc.*, 2009, 601 ss.; GIANNELLI, *Covenants finanziari e finanziamento dell'impresa di gruppo in crisi*, *ivi*, 609 ss.; PENNISI, *La responsabilità della banca nell'esercizio del controllo in forza di covenants finanziari*, *ivi*, 627 ss.; SANTUOSSO, *Covenants finanziari: rischio d'impresa e responsabilità gestionali*, *ivi*, 639 ss.; SCANO, *I covenants nei contratti di finanziamento all'impresa: garanzie o strumenti atipici di conservazione della garanzia patrimoniale?*, in Demuro (a cura di), *Le operazioni di finanziamento alle imprese. Strumenti giuridici e prassi*, Torino, 2010, 85 ss.; DAVOLA, *Le garanzie negative dell'obbligazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 1089 ss. e spec. 1099 ss.; MOZZARELLI, *Business covenant e governo della società finanziata*, Milano, 2013; DE DONNO, *Riflessioni attorno la natura civilistica dei covenants*, in *Osservatorio dir. civ. comm.*, 2021, 347 ss.; e BARBARA, *Covenants e "fattispecie aggregative". Contributo alla teoria del controllo e del collegamento "esterni"*, Torino, 2022.

²⁶ Un esempio è dato dall'*ESG covenant package* elaborato dalla Global Infrastructure Investor Association nel 2022 e consultabile al seguente indirizzo: <https://giia.net/news/feedback-welcomed-esg-covenant-package/>.

di sostenibilità concordati²⁷.

3. L'istruttoria quale momento fondamentale per l'educazione alla sostenibilità dell'impresa

Alla luce di quanto detto finora, è immediatamente evidente come l'istruttoria intrapresa dalla banca a seguito della richiesta del prestito da parte dell'impresa divenga un momento fondamentale, non soltanto per la prima al fine di identificare i rischi ESG cui è esposta la sua controparte²⁸ e, così, decidere se concederle il prestito e, nel caso, quali misure di mitigazione del rischio adottare (garanzie, *covenant*, etc.), ma anche per l'impresa stessa al fine di comprendere, grazie all'ausilio della banca, in che misura è esposta ai rischi di cui si discute e come migliorare la propria posizione. Ovviamente, affinché ciò avvenga occorre che la banca assuma un ruolo proattivo, anzitutto comunicando – e, se necessario, spiegando – all'impresa quali rischi ha rilevato nel corso dell'istruttoria.

Peraltro, un'informativa di questo tipo sembra qualificabile come attività a carattere obbligatorio. Chi scrive è consapevole che, ad oggi, nessuna previsione dell'ordinamento deponga in tal senso. Nondimeno, occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 1337 c.c., le parti, «nello svolgimento delle trattative e della formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»²⁹. Orbene, se

²⁷ Sugli “ESG covenant” si v. BARBARA, *Covenants e “fattispecie aggregative”*, cit., 54; CHILOIRO, *ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all'impresa*, cit., 268; DALY - BOIES - AGHEDO, *ESG and sustainability-linked provisions in U.S. credit agreements*, cit., 194 ss.; SCHNEIDER, *Prevenzione della crisi d'impresa e rischi ESG: il ruolo della finanza sostenibile*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, I, 367 ss.; CARNEVALE - DRAGO, *I rischi ESG e il costo del debito bancario: cosa conosciamo e cosa non conosciamo*, in *Banca impr. soc.*, 2023, 265 s.; e CECCHINATO, *Gli ESG covenant come strumento per un credito sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale*, in *Riv. dir. banc.*, suppl. n. 4, 2023, pp. 59 ss.

²⁸ Sul punto si v. le considerazioni di BEVIVINO, *L'esercizio dell'attività bancaria sostenibile*, cit., § 6.

²⁹ Sulla portata della previsione codicistica citata, si v. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, t. I, Milano, 1953, 81 ss.; MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, nota a Cass., 5 maggio 1955, n. 1259, in *Riv. dir. comm.*, 1956, II, 360 ss.; ROMANO, voce *Buona fede (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 681 ss.; BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, Milano, 1963 (rist. Napoli, 2012), *passim* e spec. 10 ss.; PIETROBON, *Il dovere generale di buona fede*, Padova, 1969, 12 ss.; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale. Artt. 1321-1352*, in *Commentario cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna - Roma, 1970, 200 ss.; PANZA, *Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973 (rist. Napoli, 2013), 216 ss.; BIGLIAZZI GERI, voce *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. civ.*, vol. II, Torino, 1988 (rist. 2008), 177 ss.; CUFFARO, voce *Responsabilità precontrattuale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 1265 ss.; G. PATTI - S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342*, in *Commentario cod. civ. Schlesinger*, Milano, 1993, 3 ss.; STELLA RICHTER, *La responsabilità precontrattuale*, Torino, 1996, 1 ss.; DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002, 300 ss.; MERUZZI, *La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta*, in *Contr. impr.*, 2006, 944 ss.; GALLO, *Trattato del contratto*, t. I, Torino, 2010, 255 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. II, III ed., Padova, 2015, 647 ss.; PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 189 ss.; SACCO - DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, 1183 ss.; FINAZZI, *Correttezza e buona fede*, in *Trattato obbl. Garofalo*, vol. I, t. 4, Padova, 2018, 128 ss.; GAROFALO JR., *Il ruolo*

è vero che la previsione in commento si sostanzia in un «impegno di cooperazione dovuto nell'interesse altrui»³⁰, obbligando ciascuna delle parti a comportarsi in modo serio e leale e ad adoperarsi per quanto ragionevolmente possibile per salvaguardare non soltanto i propri interessi ma anche quelli della propria controparte³¹. Se ciò è vero, si diceva, si può agevolmente affermare come sia interesse dell'impresa apprendere i rischi ambientali, sociali e di *governance* cui è esposta e che potrebbero pregiudicare o rendere più oneroso l'accesso al credito, e, parallelamente, che sia obbligo della banca comunicarglieli laddove li rilevi³².

A quanto detto si potrebbe obiettare che l'interesse dell'impresa sia altro rispetto a quello qui prospettato: infatti, potrebbero presentarsi sia (i) la situazione in cui questa chieda un prestito senza avere un'adeguata conoscenza dei rischi ESG cui è esposta e sia interessata ad un'analisi in merito da parte della banca, sia (ii) quella in cui essa auspichi solamente di ricevere il denaro in prestito disinteressandosi totalmente della propria esposizione a tali rischi, sia, ancora, (iii) quella in cui essa sia pienamente consapevole della propria esposizione ai rischi in questione e abbia interesse a che tale situazione non venga rilevata, così da ricevere la somma richiesta. Tuttavia, attribuire rilievo all'interesse soggettivo di ciascuna impresa potrebbe condurre – come si è appena visto – a risultati contrastanti con diversi principi ispiratori dell'ordinamento, in particolare con

dell'affidamento nella responsabilità precontrattuale, in *Teoria e storia del diritto privato*, n. 11, 2018, 30 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, vol. III, III ed., Milano, 2019, 139 ss.; D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in *Trattato contratto Roppo*, vol. V, II ed., Milano, 2022, 1265 ss.; e ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato dir. priv. Iudica e Zatti*, III ed., Milano, 2025, 149 ss.

³⁰ Così, *ex multis*, BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, t. I, cit., 65.

³¹ Fermo restando che in questi termini si esprimeva già la relazione illustrativa al Codice civile, più recentemente ciò è stato ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui la buona fede di cui si discute «enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sì che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile» (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056, ined. ma consultabile in *DeJure*).

³² Che dall'art. 1337 c.c. possano discendere specifici obblighi informativi è pacifico tanto in giurisprudenza quanto in dottrina: si v. Cass., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024, in *Giur. it.*, 2006, 1599 ss. e spec. 1601, con nota di SICCHIERO, *Un buon ripensamento del S.C. sulla asserita nullità del contratto per inadempimento*, 1602 ss.: secondo la Corte, «l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica un dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto» (l'enfasi è di chi scrive). In dottrina, si v. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, t. I, cit., 81 s.; BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, cit., 35 ss. e spec. 38; DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 335 ss. e spec. 359 ss.; GALLO, *Trattato del contratto*, t. I, cit., 287 ss.; PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, cit., 317 ss.; FINAZZI, *Correttezza e buona fede*, cit., 165 ss.; D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, cit., pp. 1319 ss.; e ROPPO, *Il contratto*, cit., 151 ss.

quello della sana e prudente gestione che ispira i rapporti di credito³³, e con quello ricavabile dall'art. 41 Cost., secondo cui l'attenzione alle tematiche di sostenibilità costituisce un limite alla libertà d'iniziativa economica³⁴.

In forza dell'art. 1337 c.c., quindi, la banca pare obbligata a comunicare e, se necessario, a offrire spiegazioni all'impresa circa i rischi ESG che ha rilevato nel corso dell'istruttoria, affinché quest'ultima possa comprendere le ragioni di un eventuale diniego del credito (e così, eventualmente, adoperarsi per porvi rimedio)³⁵ oppure quelle che hanno determinato la banca a richiedere garanzie o ad inserire nel contratto specifici *covenant*. La fase istruttoria, quindi, può diventare un momento particolarmente proficuo per sensibilizzare – o, se vogliamo, per *educare*³⁶ – le imprese verso le tematiche di sostenibilità.

4. Conclusioni e prospettive

Fermo restando quanto detto, in un contesto iper-regolato quale è quello del credito ed in assenza di una previsione che disciplini espressamente l'informativa di cui si è detto, pare difficile che le banche vi diano seguito spontaneamente. Essa, infatti, comporta un dispendio di risorse non indifferente per le banche: da quelle necessarie alla predisposizione della documentazione informativa³⁷ a

³³ Si v. *supra* nt. 24.

³⁴ Che la sostenibilità costituisca un principio dell'ordinamento è idea che si sta progressivamente diffondendo in letteratura, specie dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. ad opera della legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022. In arg., si v. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018, 15 ss. e spec. 155 ss.; e, più, recentemente, PANCALLO, *Tutto cambia perché nulla cambi?*, cit., 207 ss.

³⁵ In tal senso, sebbene riferendosi in termini più generali ai risultati dell'istruttoria, si è più volte espresso anche l'Arbitro bancario finanziario, secondo cui «un rapido riscontro unitamente alla conoscenza delle linee motivazionali sull'esito della fase istruttoria, possono consentire al cliente che necessita di risorse finanziarie (in particolar modo quando finalizzate allo svolgimento dell'attività commerciale, come nel caso in esame) di conoscere la valutazione complessiva e il *rating* attribuiti, onde eliminare eventuali fattori negativi, preservando l'attività economica e l'accesso al credito» (così ABF Roma, 23 marzo 2011, n. 590; ABF Roma, 27 dicembre 2011, n. 2851; e, più recentemente, ABF Bari, 23 febbraio 2023, n. 1785; ed ABF Palermo, 4 dicembre 2023, n. 11971, tutte consultabili sul sito *web* dell'Arbitro). Sul punto sia consentito richiamare anche le riflessioni svolte in CECCHINATO, *La disciplina della verifica del merito creditizio tra buona fede e diligenza*, Torino, 2025, 145 ss.

³⁶ Sia permesso qui un certo margine di approssimazione nell'utilizzo di tale concetto, dovuto a ragioni espositive: chi scrive è consapevole che, forse, più che di “educazione”, è preferibile parlare di “istruzione”, considerando che, in prima battuta, la banca trasmette all'impresa una serie di conoscenze e competenze tecniche e, solo in via secondaria, contribuisce a trarre fuori da quest'ultima una consapevolezza in merito alla rilevanza delle tematiche di cui si discute. Si v. CALONGHI, *Dizionario Latino-Italiano*, III ed., Torino, 1972, 934 s. (voce *e-duco*) e 1443 s. (voce *instruo*).

³⁷ A tale obiezione, invero, si potrebbe rispondere che la predisposizione di tale documentazione non dovrebbe risultare particolarmente onerosa dal momento che alle banche è già raccomandato

quelle per il personale preposto ad offrire le spiegazioni necessarie. Nondimeno, i benefici che possono derivare da questa dialettica tra banca e impresa in materia di sostenibilità non vanno ignorati: non ci si riferisce solo ad una più efficiente gestione dei rischi di cui si discute ma anche, se vogliamo, ad una maggiore fidelizzazione del rapporto con il cliente. Ed infatti le prassi di settore sembrerebbero deporre in tal senso, auspicando questo tipo di dialogo tra banca e impresa³⁸. Peraltro, tale dialogo può ben essere trasformato dalla banca in un vero e proprio servizio di consulenza, eventualmente remunerato³⁹, anche considerato che ben presto le imprese dovranno adeguarsi alle previsioni della *Corporate sustainability due diligence directive*⁴⁰ della quale si è detto *supra* par. 1, sicché la consulenza delle banche, quali enti dotati di maggiori competenze in materia, potrà rivestire un ruolo determinante in questo percorso.

di documentare le fasi dell'istruttoria e di conservarne traccia: si v. AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, *Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*, cit., § 94, secondo cui le banche «dovrebbero documentare le informazioni e i dati che conducono all'approvazione del credito, comprese le azioni e le valutazioni da essi effettuate, e conservare tale documentazione in una forma accessibile (prontamente disponibile per le autorità competenti) almeno per la durata del contratto di prestito». Nulla vieta che la medesima documentazione possa costituire la base di partenza per l'informativa al cliente di cui si discute.

³⁸ Si v. il *Documento per il dialogo di sostenibilità tra piccole e medie imprese (PMI) e banche* elaborato nel dicembre 2024 dal Tavolo per la finanza sostenibile presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente aggiornato nel dicembre 2025, consultabile al seguente indirizzo: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/sistema_bancario_finanziario/finanza_sostenibile/dialogo_sostenibilita/.

³⁹ Invero, diverse banche si stanno muovendo in tal senso: a titolo esemplificativo, UniCredit ha implementato un "Ecosistema ESG", ossia una rete con altre imprese *partner*, attraverso le quali offrire servizi di consulenza mirati in materia di sostenibilità: <https://www.unicredit.it/it/corporate/servizi-digitali/tutti-i-servizi-digitali/open-es/offerta-esg.html>. Ancora: Cherry Bank offre un *Mutuo chirografario "Cherry ESG Circle"*, destinato ai clienti intenzionati ad iniziare un percorso verso l'efficientamento strategico in ambito ESG o a migliorare l'efficacia di un percorso in tale ambito già intrapreso. Caratteristica di questo contratto è che la banca, una volta deliberato il finanziamento, offre al cliente un *assessment* gratuito che si conclude con la consegna di un *report* dettagliato comprensivo di *scoring* ESG. Inoltre, entro 15 mesi, la banca offre gratuitamente un secondo *assessment* al fine di valutare come l'impresa stia progredendo in termini ESG. Il foglio informativo di tale finanziamento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.cherrybank.it/servizi-per-le-imprese/finanziamenti/>.

⁴⁰ Direttiva che, come si è detto, ha per dirette destinatarie le imprese di maggiori dimensioni ma che, indirettamente, coinvolge anche quelle che rientrano nella loro catena di attività.